

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1966.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Ancona e Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 287 di detto piano è prevista la strada:

Innesto Strada statale n. 76 « della Val d'Esino » presso Jesi - Cingoli - San Severino Marche - innesto Strada statale n. 78 « Picena » presso Pian di Peca, della lunghezza di km. 73 + 300;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 76 « della Val d'Esino » presso Jesi - Cingoli - San Severino Marche - innesto strada n. 78 « Picena » presso Pian di Peca, è classificata statale con la denominazione Strada statale n. 502 « di Cingoli ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1966
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 154

(2957)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1966.

Approvazione di due tariffe e relative condizioni di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia di assicurazione « Royale Belge ».

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia con sede in Roma, della Compagnia di assicurazione « Royale Belge », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe e relative condizioni di polizza per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe e relative condizioni di polizza

per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia di assicurazione « Royale Belge ».

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale.

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 21 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2931)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 31 marzo 1966

p. Il Ministro: PICARDI

(3153)